

Tribunale di Napoli Area Esecuzione Sezione XIV

Il Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Maria Rosaria Giugliano, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.6.2019, letto il ricorso in opposizione di terzo proposto da I Daniela e l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato Antonio nel procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE 192/2017 con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, e la comparsa di costituzione del creditore procedente srl, esaminati gli atti;

Osserva

Conl'o pposizione di terzo I----- Daniela, muovendo dal presupposto che allorchè il bene pignorato, sito in Napoli via ------------------------ e identificato al NCEU al f...., part sub, è stato alie nato dal padre I Nicola all'esecutato Antonio, con atto di compravendita del 20.1.2004, trascritto il 6.2.2004, lo stesso non era di proprietà esclusiva di I....... Nicola, ma oggetto di comunione legale, sostiene che la quota di ½ sarebbe di proprietà di essa istante per effetto della successione mortis causa dei propri danti causa, e, segnatamente, della madre Adriana e del padre I...... Nicola, deceduti rispettivamente il 22.6.2003, ed il 23.2.2015, rilevando, quanto a quest'ultimo, la nullità della vendita della quota indivisa di una comunione ereditaria.

Orbene, va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di I........ Daniela sollevata dalla difesa del creditore procedente, sul rilievo che quest'ultima non avrebbe fornito prova della qualità di erede e che in ogni caso diritto all'accettazione dell'eredità della madre il C...... Adriana sarebbe prescritto, stante il decorso del termine decennale previsto dall'art 480 c.c. dall'apertura della successione.

Ed invero ,dalla documentazione allegata dal custode in sede di verifica della continunità delle trascrizioni ultraventennali, è emerso che in data 18.12.2015 è stata trascritta accettazione tacita dell'eredità di C Adriana da I....... Daniela, sicchè risulta per tabulas la qualità di erede della stessa .



Inoltre, la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.5.2009 passata in giudicato, che ha accolto la domanda proposta da I....... Nicola di riduzione per lesione di legittima, disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di I....... Daniela oggetto del testamento olografo redatto da C............ Adriana il 4.6.2003 e pubblicato il 17. 7.2003, si fonda sull'acclarato presupposto della qualità di erede I.......... Daniela.

Ed infatti, l'apertura della successione, la delazione dell'eredità e la sua accettazione operano indipendentemente dal titolo - legge o testamento - da cui la successione stessa è regolata, in quanto con l'accettazione dell'eredità si verifica il subentro dell'erede nell'universum ius ovvero nella totalità dei rapporti giuridici dalla data di apertura della successione .

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che "Il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione della eredità a seconda del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria; pertanto, l'accettazione della eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione". (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 22/09/2000, n.12575)

Per l'effetto l'accettazione dell'eredità ab intestato di C................ Adriana estende i suoi effetti anche alla successione legittima relativa all'immobile pignorato di cui I........ Daniela sia venuta solo successivamente a conoscenza.



GE, di ufficio in sede di verifica della continunità delle trascrizioni, né in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessaria la proposizione di un autonoma e specifica domanda, eventualmente anche in via surrogatoria, tesa all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'usucapione abbreviata (cfr. Cass. 20.12.1994 n.10962; 28.4.1971 n.1245).

Nel caso, viceversa, in cui la comunione ereditaria investa un singolo immobile, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede-venditore, essendo quest'ultimo proprietario esclusivo della quota ideale di comproprietà e potendo di questa liberamente disporre e conseguentemente il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune .



contestare l'an ed il quantum debatur del credito azionato, riproponendo i medesi motivi articolati già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo .

Ed infatti, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui allorchè l'azione esecutiva è fondata su di un titolo giudiziale il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitare a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 18.6.91 n. 6893, Cass. 20.5.87 n. 4617, Cass. 22.4.81 n. 2385, Cass. 23.11.78 n. 5496.); pertanto l'opponente può fare valere, in sede di opposizione all' esecuzione, soltanto i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato da controparte che siano successivi alla formazione del giudicato stesso, e non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (cfr. Cass. 5.12.88 nn. 6605-6608, Cass. 15.10.85 n. 5062; Cass., 28.8.1999, n. 9061; cfr.Cass., 2.4.1997, n. 2870); ciò in virtù dei principi della tipicità dei mezzi di impugnazione e di intangibilità del giudicato, propri del nostro ordinamento : in effetti, o il titolo esecutivo è costituito da una sentenza passata in giudicato (o da altro provvedimento giurisdizionale definitivo), ed in tal caso il suo contenuto non può essere messo più in discussione dalle parti e dai loro aventi causa (art. 2909 c.c.), oppure consiste in una decisione ancora impugnabile o già impugnata, ed allora del suo contenuto deve discutersi in sede di impugnazione; né nell'una né, tantomeno, nell'altra evenienza il rimedio dell'opposizione all'esecuzione può dunque rappresentare una forma sussidiaria di gravame;

In definitiva quindi sulla base delle argomentazioni esposte va rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore D.............. Antonio.

In ordine ai provvedimenti da adottare nell'ambito dell'opposizione di terzo, parimenti non appare accoglibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione posto che la pretesa del terzo risulta fondata per la sola quota di ¼ del bene pignorato.

Tuttavia, giova rilevare, che anche nella fase cautelare dell'opposizione endoesecutiva rimane fermo l'esercizio dei poteri di ufficio del GE di direzione e controllo degli atti del processo esecutivo, che possono essere esercitati anche ai fini



dell'utile prosecuzione del processo esecutivo (cfr. Cass. 3.10.2018 n. 25170 in motivazione).

PQM

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione .

Dichiara compensate le spese in relazione al ricorso in opposizione di terzo.

Fissa l'udienza ex art 600 c.p.c. ai fini dell'adozione dei provvedimenti in ordine alla divisibilità del bene pignorato del 14.1.2020 h.12.00

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Napoli 18.7.2019

Il Giudice

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano

